



	INCARICATO	FUNZIONE	
Proponente	Giorgio Quintavalle	Coordinatore Nazionale	
REDAZIONE	Tiziano Maria Fioravanti	Sezione Salvamento Didattica	
		Sezione Salvamento	
REDAZIONE	Elisabetta Comazzetto	Agonistica Agonistica	
		Sezione Salvamento	
REDAZIONE	Alessandro Sabatini	Protezione Civile	
VERIFICA	Antonello Panza	Segretario Generale	
		Delibera n. 215 del	
APPROVAZIONE	Consiglio Federale	17/12/2019	
REVISIONE	Consiglio Federale	Delibera n.97 del 07/08/2020	
		Delibera n.150 del	
REVISIONE	Consiglio Federale	20/12/2020	
REVISIONE	Consiglio Federale	Delibera n. 15 del 18/02/2022	

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO

SEZIONE SALVAMENTO
PIAZZA LAURO DE BOSIS, 3
ROMA 00135



SOMMARIO

Art. 1 - Costituzione e rappresentanza	2	
Art. 2 - Scopi	2	
AREA TECNICO - DIDATTICA:	3	
AREA PROTEZIONE CIVILE, SOCCORSO E VOLONTARIATO:	3	
AREA AGONISTICA:	4	
Art.3 - Struttura	4	
Struttura operativa comune	4	
Struttura Area Didattica:	5	
Struttura Area Protezione Civile:	5	
Struttura Area Agonistica:	5	
Art. 4 - Presidente	5	
Art. 5 - Presidente Onorario	6	
Art. 6 - Coordinatore Nazionale	6	
Art. 7 - Commissione Didattica	6	
Art. 8 - Commissione Medico Scientifica	7	
Art. 9 - Comitato Scientifico	7	
Art. 10 - Commissione Tecnica Agonistica	7	
Art. 11 - Comitato Regionale	8	
Art. 12 - Coordinatore Regionale	8	
Art. 13 – FIDUCIARIO LocalE	9	
Art. 14 - Le Scuole Nuoto Federali	10	
Art. 15 - Coordinatore nazionale della Sezione Salvamento per la Protezione Civile	11	
Art. 16 - Qualifiche	11	
Qualifiche Tecnico – DIDATTICHE:	11	
Gli attestati di abilità sono:	12	
Gli attestati di abilità in convenzione con i Corpi Militari dello Stato sono :	12	
Qualifiche di Protezione Civile :	12	
Art. 17 - Albi	13	
Art. 18 - HALL of Fame	13	
Art. 19 - Incompatibilità delle cariche	13	
Art. 20 - Obblighi federali – Vincolo di giustizia – Giustizia federale	13	
Art. 21 - Norme di Attuazione	14	
Art. 22 - ENTRATA in vigore e norma trasnitoria		

ART. 1 - COSTITUZIONE E RAPPRESENTANZA

La Sezione Salvamento della Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) è stata costituita nel 1939 attraverso la incorporazione della Società Italiana di Salvamento "Natatorium", fondata nel 1899. Il salvamento in Italia nasce ufficialmente il 28 Settembre del 1899, nel Palazzo Comunale di Ancona, con lo scopo di divulgare, con la pratica del nuoto, l'addestramento al salvataggio e al pronto soccorso. Nel 1936 la Società Italiana di Salvamento confluisce nella FIN, divenendone un'apposita sezione: il Nuoto per Salvamento.

L'autorità di governo, nel 1960, ha riconosciuto ufficialmente il brevetto di Assistente Bagnanti quale titolo valido a disimpegnare l'attività di assistente bagnanti.

La F.I.N. Sezione Salvamento, già aderente alla Federation Internationale de Sauvetage (F.I.S.), è affiliata, quale Full Member, alla International Life Saving Federation (I.L.S.) e alla International Life Saving Federation of Europe (I.L.S.E.) fin dalla loro costituzione (1994) delle quali accetta e applica i Regolamenti e dalle quali è riconosciuta come unica rappresentante dell'Italia.

La F.I.N. Sezione Salvamento è delegata a curare i rapporti con la I.L.S. e la I.L.S.E. e le altre Federazioni nazionali riconosciute dalle predette organizzazioni internazionali, secondo le direttive di massima fissate dalla F.I.N.

La F.I.N. Sezione Salvamento costituisce nuclei di volontariato, ai sensi del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n.1 (raccolta 2018), nell'ambito della Protezione Civile; a tal fine la Sezione Salvamento delega alla FIN Associazione Nazionale/Regionale di protezione Civile a curare i rapporti di collaborazione con le competenti Autorità Statali, Enti, Sezioni di Enti, Corpi, Centri Sportivi civili e militari interessati.

ART. 2 - SCOPI

Ai sensi dell'art.54 del Regolamento Organico della Federazione Italiana, la Sezione Salvamento fa parte dei Settori Tecnici Centrali e ha lo scopo di:

- a) insegnare e addestrare al Salvamento, per prevenire gli incidenti in acqua e diffondere la conoscenza delle pratiche di primo soccorso e della tutela dell'Ambiente;
- b) rilasciare i brevetti tecnici previsti dal presente regolamento della Sezione Salvamento;
- c) redigere, anche in forma informatica, l'elenco dei soggetti abilitati, distinti per qualifica tecnica ottenuta;
- d) promuovere, disciplinare e regolamentare l'attività agonistica del Salvamento;
- e) porre in essere, mediante la costituzione di nuclei di volontariato specializzato in soccorso nell'ambito della Protezione Civile e in collaborazione con le autorità competenti, tutte quelle azioni di solidarietà e soccorso per la protezione della popolazione civile in materia di sicurezza e sorveglianza del territorio e, in ogni caso con tutti gli altri soggetti interessati alle attività del Salvamento;
- f) proporre al Consiglio federale, sentito il parere delle competenti Commissioni tecniche, proposte di aggiornamento del presente Regolamento della Sezione Salvamento.

La Sezione Salvamento è suddivisa si suddivide nelle tre aree organizzative di seguito indicate.

AREA TECNICO - DIDATTICA:

L'Area tecnico-didattica provvede a:

- effettuare corsi di formazione e di aggiornamento per civili e militari, nonché rilasciare i brevetti di "Assistente Bagnanti" e tutte le altre certificazioni di salvamento e primo soccorso di competenza;
- istituire e regolamentare i "Centri di Alta Specializzazione", aventi per oggetto le attività del salvamento;
- valutare l'idoneità della attrezzatura necessaria per l'insegnamento al recupero e al trasporto del pericolante, l'uso di attrezzi e mezzi per il soccorso acquatico, anche con l'ausilio di mezzi audiovisivi;
- proporre al Consiglio Federale premi speciali per Enti, Corpi, Scuole e Società e persone singole
 che si siano particolarmente distinti nella collaborazione con le attività di addestramento al
 salvamento e l'assegnazione di diplomi e medaglie di benemerenza per attività o per azioni di
 particolare merito;
- provvedere alla ideazione e realizzazione delle necessarie pubblicazioni tecniche, didattiche, di propaganda e di supporti audiovisivi;
- promuovere, presso le autorità competenti, l'emanazione di norme per la sicurezza dei cittadini in situazioni che individuino nell'elemento acqua un aspetto predominante o comunque pericolosamente casuale, contribuendo alla applicazione delle norme medesime;
- promuovere la costruzione di nuovi impianti natatori ai fini del salvamento, con idonee caratteristiche tecniche mirate alla maggiore sicurezza degli utenti e contribuire all'adeguamento degli impianti esistenti alle norme di sicurezza.

AREA PROTEZIONE CIVILE, SOCCORSO E VOLONTARIATO:

L'Area Protezione civile provvede a:

- collaborare, in virtù dei principi di solidarietà che si manifestano nelle forme del volontariato con gli organi della Protezione Civile e nel più ampio quadro del soccorso pubblico, con tutte le Autorità competenti in materia di sorveglianza e sicurezza del territorio;
- prendere ogni utile iniziativa per raccogliere adesioni, mezzi e finanziamenti per potenziare l'attività di collaborazione con gli Enti sopraindicati, anche mediante idonee strutture costituite all'interno della F.I.N. Sezione Salvamento;
- istituire nuclei territoriali nell'ambito della Protezione Civile al fine di realizzare un'attività di previsione, prevenzione, gestione e superamento dell'emergenza mediante le conoscenze culturali, tecniche ed umane di cui dispone la F.I.N., d'intesa con le Autorità competenti a favore delle popolazioni sul territorio nazionale;
- svolgere attività di formazione, aggiornamento ed esercitazione;

- assumere ogni iniziativa finalizzata alla prevenzione e formazione dei cittadini in merito alla divulgazione della cultura di protezione civile;
- partecipare alla programmazione, organizzazione, monitoraggio e verifica delle iniziative di protezione civile locali, regionali, nazionali ed internazionali.

AREA AGONISTICA:

L'Area Agonistica provvede a:

- organizzare, disciplinare, promuovere e diffondere l'attività del nuoto per salvamento agonistico in conformità con i regolamenti della International Lifesaving Federation e secondo le medesime modalità tecnico/amministrative degli altri settori agonistici della Federazione Italiana Nuoto;
- indire ed organizzare le competizioni nazionali in piscina ed in acque libere per tutte le categorie previste dai tesseramenti FIN;
- partecipare alle competizioni internazionali indette dalla ILS/ILSE e/o sotto la sua egida, nonché dal CIO e/o da enti da esso riconosciuti.
- predisporre la preparazione degli atleti ed approntare i mezzi necessari alla partecipazione delle predette attività;
- concorrere con gli altri settori agonistici Federali alla adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterino le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive, aderendo incondizionatamente alle Norme Sportive Antidoping Nazionali e Sovranazionali;
- operare in ogni forma per la tutela sanitaria, assicurativa e previdenziale degli affiliati;
- organizzare ed attuare programmi di formazione in collaborazione con il Settore Istruzione tecnica della FIN.

Il Consiglio federale provvede ad emanare, per le suddette aree di attività della Sezione Salvamento, specifiche circolari normative per il perseguimento delle finalità indicate nel presente Regolamento.

ART.3 - STRUTTURA

La Sezione Salvamento provvede al perseguimento delle proprie finalità di cui al precedente articolo 2 attraverso le figure e le strutture di seguito indicate:

- Presidente della Sezione Salvamento;
- Presidente onorario;
- Commissione tecnica didattica;
- Commissione tecnica agonistica;
- Commissione medico scientifica;
- · Comitato Scientifico.

Le strutture della Sezione Salvamento sono suddivise in:

STRUTTURA OPERATIVA COMUNE

• Presidente della Sezione salvamento;

- · Comitati Regionali;
- Uffici centrali della Sezione salvamento;
- Coordinatore nazionale di Salvamento.

Gli Uffici della Sezione Salvamento, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, dipendono gerarchicamente dal Segretario Generale.

STRUTTURA AREA DIDATTICA:

- Coordinatori regionali;
- Fiduciari locali;
- Fiduciari Militari;
- Scuole Nuoto Federali.

STRUTTURA AREA PROTEZIONE CIVILE:

- Coordinatore nazionale della protezione civile;
- Coordinatori regionali della protezione civile;
- nuclei regionali della protezione civile;
- Coordinatori locali della protezione civile.
- nuclei locali della protezione civile.

STRUTTURA AREA AGONISTICA:

- Commissario Tecnico del Settore Maschile (figura che può essere unificata con quello femminile);
- Commissario Tecnico del Settore Femminile (figura che può essere unificata con quello maschile);
- Responsabile della Rappresentativa Nazionale giovanile;
- i Tecnici Federali;
- il Medico di Settore.

ART. 4 - PRESIDENTE

Il Presidente della Sezione è nominato, salvo revoca, dal Consiglio Federale della F.I.N per ogni quadriennio olimpico.

Il Presidente deve essere individuato tra coloro in possesso dei requisiti indicati all'art. 25, comma 2, lettere a), b), c) e d) dello Statuto federale.

Il Presidente è il rappresentante istituzionale della Sezione Salvamento e ne risponde al Consiglio Federale, al Presidente federale e al Segretario Generale secondo le rispettive attribuzioni.

Il Consiglio Federale invita il Presidente della Sezione Salvamento a partecipare, senza diritto di voto, alle proprie riunioni.

ART. 5 - PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente onorario può essere nominato dal Consiglio Federale, con votazione unanime, tra coloro i quali si siano particolarmente contraddistinti nell'attività nazionale e/o internazionale del salvamento acquatico, dell'attività agonistica di salvamento, della salvaguardia della vita umana e dalle attività previste dal presente Regolamento.

Il Consiglio può nominare fino ad un numero massimo di tre Presidenti onorari, avendo riferimento alle tre aree di specifica attività della Sezione Salvamento didattica, sportiva e di Protezione civile.

ART. 6 - COORDINATORE NAZIONALE

Il Coordinatore nazionale è nominato, salvo revoca, dal Consiglio Federale della F.I.N. per ogni quadriennio olimpico e deve essere individuato tra coloro in possesso dei requisiti indicati all'art. 25, comma 2, lettere a), b), c) e d) dello Statuto federale oltre che al possesso della qualifica di Allenatore di Nuoto e Nuoto per Salvamento ed il brevetto di Assistente Bagnanti MIP nonché dei requisiti previsti per i membri della Commissione Tecnica di cui all'art. 10 del presente regolamento.

Il Coordinatore Nazionale svolge attività finalizzata all'attuazione degli obiettivi federali armonizzando le aree del settore. Indirizza e gestisce i Coordinatori regionali e i fiduciari locali affinché operino in modo armonico ed integrato al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati.

In assenza di nomina da parte del Consiglio federale del Coordinatore Nazionale le sue funzioni sono attribuite *ad interim* al Presidente della Sezione Salvamento.

ART. 7 - COMMISSIONE DIDATTICA

La Commissione è composta dal Coordinatore Nazionale nominato ai sensi del precedente art. 6 e dai Coordinatori Regionali pro tempore nominati ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento.

La Commissione Didattica:

- valuta la funzionalità ed efficacia dei piani didattici relativamente alla specificità del salvamento acquatico nonché la qualità dell'attività didattica e la sua efficacia;
- propone iniziative volte a migliorare la qualità della didattica;
- propone la costituzione di gruppi di lavoro a progetto con professionalità specifiche per determinati progetti didattici;
- esprime pareri per la revisione dei piani didattici e l'attivazione o soppressione di corsi;
- esprime pareri e proposte per migliorare ed ottimizzare la divulgazione della formazione degli Assistenti Bagnanti.

ART. 8 - COMMISSIONE MEDICO SCIENTIFICA

La Commissione è nominata, salvo revoca, dal Consiglio Federale su proposta del Presidente della Sezione Salvamento e permane in carica per il quadriennio olimpico.

La Commissione Medica:

- redige le linee guida che saranno adottate su tutto il territorio nazionale per le materie di carattere medico;
- redige le linee guida che saranno adottate, in conformità con le normative sovraordinate, su tutto il territorio nazionale per la formazione degli operatori BLSD da parte della FIN o da Enti convenzionati con la FIN;
- sovrintende l'attività dei Centri regionali di formazione BLSD;
- provvede all'aggiornamento dei programmi secondo gli standard internazionali;
- si confronta e recepisce le indicazioni della commissione medica della ILS

ART. 9 - COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è nominato, salvo revoca, dal Consiglio Federale su proposta del Presidente della Sezione Salvamento e permane in carica per il quadriennio olimpico.

Il Comitato è composto da esperti professionisti in materie direttamente o indirettamente connesse alle attività della sezione salvamento che svolgono un ruolo consultivo sui temi che il Presidente Federale o della Sezione può porre alla loro attenzione.

ART. 10 - COMMISSIONE TECNICA AGONISTICA

La Commissione Tecnica Agonistica è composta da:

- Coordinatore Nazionale;
- Commissario Tecnico;
- Responsabile della Rappresentativa Nazionale giovanile;
- Allenatori di Nuoto e Nuoto per Salvamento (minimo 3 e massimo 7) che siano in attività da almeno 6 stagioni sportive e che abbiano allenato almeno un atleta azzurro vincitore di medaglie (individuale o staffette) ad un Campionato Europeo e/o del Mondo.

La Commissione tecnica agonistica:

- propone al Consiglio Federale i regolamenti del settore agonistico;
- propone al Consiglio Federale i calendari dell'attività agonistica;
- propone innovazioni tecnologiche per lo svolgimento delle manifestazioni;
- propone convenzioni con altre federazioni sportiva nazionali e/o EPS;
- tiene aggiornati gli albi, le graduatorie ed i record nazionali.

ART. 11 - COMITATO REGIONALE

I Comitati Regionali -e laddove non istituiti secondo le previsioni dell'art. 20.1 e 20.2 dello Statuto- i Delegati regionali hanno competenza sul territorio della Regione di appartenenza, nella quale rappresentano la Federazione provvedendo ad applicare tutte le norme e direttive emanate dagli Organi Centrali della Federazione.

Il tale ambito di attribuzioni il Comitato Regionale provvede, tra l'altro, a:

- esprimere pareri sulle proposte di nomina dei Coordinatori Regionali e Locali della Sezione Salvamento formulate dal Presidente federale al Consiglio Federale;
- incentivare l'attività delle Scuole Nuoto Federali (SNF) verificandone il corretto funzionamento e promuovendone la richiesta delle società affiliate ancora sprovviste, incentivando presso di esse lo svolgimento di Corsi di Formazione per Assistente bagnanti;
- sviluppare strategie di fidelizzazione dei tesserati della Sezione Salvamento, incentivando l'attività di tutti i soggetti coinvolti;
- promuovere l'offerta formativa federale, oltre che nelle Scuole Nuoto Federali, anche presso gli istituti scolastici e le Università diffondendo la cultura della sicurezza acquatica;
- promuovere lo sviluppo dell'attività agonistica di Nuoto per Salvamento;
- organizzare i Campionati Regionali di Categoria di Nuoto Per Salvamento;
- organizzare i Campionati Regionali per Esordienti B ed Esordienti A di nuoto per Salvamento e laddove possibile i Campionati Regionali Assoluti di Nuoto per Salvamento.

Il Comitato Regionale è responsabile del controllo amministrativo/contabile dei Corsi di formazione per il rilascio dei brevetti della Sezione Salvamento organizzati sul territorio di competenza, provvedendo alle liquidazioni dei rendiconti, sentito il Coordinatore Regionale e accertata il rispetto delle procedure federali da parte dei Fiduciari nell'organizzazione dei corsi.

Il Comitato Regionale è una sezione operativa di Protezione Civile che opera a livello Regionale.

ART. 12 - COORDINATORE REGIONALE

I Coordinatori Regionali della Sezione Salvamento (di seguito anche "Coordinatore/i) sono nominati per il quadriennio olimpico, salvo revoca, dal Consiglio Federale sentito il Presidente del Comitato Regionale competente per territorio.

I Coordinatori devono essere individuati tra coloro in possesso dei requisiti indicati all'art. 25, comma 2, lettere a), b), c) e d) dello Statuto federale oltre che al possesso delle qualifiche di AB MIP e Allenatori di Nuoto e Nuoto per Salvamento ed in regola con il tesseramento federale. Costituisce inoltre requisito obbligatorio il possesso della qualifica minima di esecutore BLSD.

L'incarico di Coordinatore non può essere ricoperto da dirigenti federali, eletti e/o di nomina, nonché da soggetti titolari di un rapporto di lavoro subordinato con la F.I.N.

I Coordinatori nell'ambito territoriale del Comitato di appartenenza:

- sono responsabili di tutta l'attività tecnica e della correttezza dell'applicazione delle procedure amministrative della Sezione Salvamento Formazione e Didattica;
- provvedono a supervisionare, organizzare e coordinare l'attività regionale sviluppando sinergie positive fra le diverse realtà territoriali;
- sovraintendono all'attività svolta dai Fiduciari locali al fine di garantire la qualità dell'offerta formativa proposta a livello locale, verificando il rispetto delle procedure di organizzazione dei corsi e delle relative disposizioni amministrative, con l'obiettivo di perseguire la costante soddisfazione e la qualità del servizio erogato ai corsisti;
- assegnano d'ufficio ad ogni Fiduciario l'anagrafica degli Assistenti Bagnanti residenti nell'area geografica di competenza di ogni singolo Fiduciario;
- assistono e collaborano con i coordinatori Fiduciari al fine di incentivare le SNF in merito all'attività di rilascio delle prime concessioni dei brevetti AB;
- verificano, anche su istanza dei Fiduciari, che le SNF non svolgano attività di formazione nell'ambito del salvamento acquatico per enti/società/associazioni diversi dalla FIN, intervenendo tempestivamente in caso di irregolarità;
- redigono ogni quadrimestre (entro il 1° aprile, 1° agosto, 1° dicembre) un report dell'attività regionale svolta nel periodo di riferimento, oltre ad un report annuale da redigere entro il 31 gennaio dell'anno successivo), da inviarsi alla Sezione Salvamento Nazionale e al Comitato Regionale.

I Coordinatori nell'espletamento delle attività loro affidate rispondono:

- al Presidente del Comitato Regionale per l'attuazione delle linee di sviluppo organizzativo dell'attività del Settore Salvamento definite dalla Federazione Italiana Nuoto, condividendo le attività da svolgere sul territorio e informando sull'andamento delle medesime;
- al Coordinatore Nazionale della Sezione Salvamento con il quale collaborano stabilmente per la valutazione dell'andamento delle attività di Salvamento del Comitato Regionale anche al fine di orientare eventuali adeguamenti da parte degli Organi direttivi centrali delle norme e dei processi organizzativi sulla base delle esperienze maturate;
- al Segretario Generale, e suoi incaricati e delegati, per le problematiche inerenti gli aspetti amministrativi, le procedure organizzative di gestione dei Corsi e per eventuali pareri sulla interpretazione e/o applicazione delle normative federali;
- Al Responsabile Amministrativo del Comitato di appartenenza per la gestione della liquidazione amministrativa dei Corsi.

Ai Coordinatori non è consentita la possibilità di svolgere (direttamente o indirettamente) attività formativa di Salvamento acquatico in favore o comunque in collaborazione con altre organizzazioni operanti nel settore. L'eventuale mancato rispetto del predetto vincolo comporta la sospensione, e nei casi più gravi la revoca, dell'incarico affidato dalla F.I.N., fermo restando gli eventuali provvedimenti degli Organi di Giustizia federale a seguito di accertamento della Procura Federale e agli eventuali ulteriori provvedimenti che la Federazione Italiana Nuoto si riserva di assumere in ragione della gravità delle infrazioni eventualmente rilevate.

Il Coordinatore Regionale ricopre anche la qualifica di Coordinatore regionale della protezione civile.

ART. 13 – FIDUCIARIO LOCALE

I Fiduciari locali (di seguito anche "Fiduciario/i") sono nominati annualmente dal Consiglio Federale sentito il Presidente della Sezione Salvamento ed il Presidente del Comitato Regionale competente per territorio sulla base della zonizzazione territoriale disposta dalla Sezione Salvamento.

Limitatamente ai Fiduciari al quale sono assegnate all'atto della nomina, ai sensi del precedente articolo 12, paragrafo 7, quale facente funzioni i compiti del Coordinatore Regionale, rimangono in carica per l'intero quadriennio olimpico nel quale sono stati nominati, salvo revoca.

I Fiduciari devono essere individuati tra coloro in possesso dei requisiti indicati all'art. 25, comma 2, lettere a), b), c) e d) dello Statuto federale, oltre che al possesso delle qualifiche di AB MIP e Allenatori di Nuoto e Nuoto per Salvamento ed in regola con il tesseramento federale. Costituisce inoltre requisito obbligatorio il possesso della qualifica minima di esecutore BLSD.

Non possono ricoprire l'incarico di Fiduciario coloro che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato con la F.I.N.

I Fiduciari operano nell'area territoriale ad essi assegnata con i seguenti obiettivi:

- divulgare la cultura della sicurezza in acqua;
- formare nuovi Assistenti Bagnanti;
- mantenere aggiornati gli Assistenti Bagnanti in ruolo;
- costituire nuclei locali di protezione civile;
- collaborare con le istituzioni per la messa in sicurezza di coste, spiagge, lidi, piscine incustodite
- incentivare e supportare le scuole nuoto federali nello svolgimento dell'attività di formazione per nuovi AB;
- costruire sinergie con il mondo del lavoro per facilitarne l'inserimento ai nuovi AB.

Il Fiduciario svolge attività formativa di salvamento acquatico in conformità ai Regolamenti Federali e in attuazione delle disposizioni della Circolare Normativa emanata annualmente.

Il Fiduciario non può svolgere, direttamente o indirettamente, attività formativa di salvamento acquatico in favore di altre organizzazioni o agenzie operanti nel settore. Il mancato rispetto del predetto divieto comporta la sospensione immediata e la successiva revoca dell'incarico.

Il Fiduciario ricopre anche la qualifica di Coordinatore locale della protezione civile.

ART. 14- I FIDUCIARI MILITARI

I Fiduciari Militari sono nominati annualmente dal Consiglio Federale sentito il Presidente della Sezione Salvamento su proposta dei comandi militari interessati. Il fiduciario Militare può adempiere alla sua funzione solo all'interno del Comando per il quale è designato.

ART. 15 - LE SCUOLE NUOTO FEDERALI

Le SNF sono i poli formativi locali d'eccellenza della FIN e sono dislocate su tutto il territorio nazionale. Le modalità per il riconoscimento di SNF sono definite da apposita normativa FIN.

Per quanto attiene la Sezione Salvamento Didattica, esse sono uno strumento di diffusione della cultura e della prevenzione della vita umana in acqua.

Le SNF svolgono attività formativa di salvamento acquatico in collaborazione con i Fiduciari Locali in conformità ai Regolamenti Federali e in attuazione delle disposizioni della Circolare Normativa emanata annualmente.

Le SNF non possono svolgere attività formativa di Salvamento Acquatico per enti/società/associazioni diversi dalla Federazione Italiana Nuoto pena il decadimento della Licenza di SNF.

La verifica sul rispetto del predetto vincolo da parte delle SNF compete in primo luogo ai Fiduciari Locali, che ne danno comunicazione al Coordinatore Regionale.

Lo svolgimento di attività formativa con altri enti/società/associazioni può essere sanzionato con la revoca della concessione di SNF.

ART. 16 - COORDINATORE NAZIONALE DELLA SEZIONE SALVAMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE

Il Coordinatore nazionale della Sezione Salvamento per la Protezione Civile è nominato per il quadriennio olimpico, salvo revoca, dal Consiglio Federale, sentito il Presidente della Sezione Salvamento.

Il Coordinatore deve essere individuato tra coloro in possesso dei requisiti indicati all'art. 25, comma 2, lettere a), b), c) e d) dello Statuto federale.

Il Coordinatore nazionale per la Protezione civile collabora con il Dipartimento di Protezione Civile e, nel più ampio quadro del soccorso pubblico, con tutte le altre autorità competenti in materia di sorveglianza e sicurezza del territorio anche ai fini della tutela Ambientale.

Le attività di Protezione Civile sono regolamentate da apposita Circolare Normativa attuativa.

ART. 17 - QUALIFICHE

QUALIFICHE TECNICO - DIDATTICHE:

Le qualifiche rilasciate alle persone fisiche tesserate dalla Sezione Salvamento si suddividono in due distinte categorie: qualifiche professionalmente riconosciute e attestazioni di abilità.

Le qualifiche professionalmente riconosciute sono:

- Allenatore di Nuoto e Nuoto per Salvamento: titolo acquisito con la partecipazione ai corsi previsti dal Regolamento del Settore Istruzione Tecnica- con programmi e corpo docenti
 individuati di concerto tra la Sezione Salvamento e il Settore Istruzione Tecnica, validi per il
 conseguimento delle qualifiche abilitanti alla formazione di Assistenti Bagnanti e all'allenamento
 di Atleti di Salvamento Agonistico in Piscina e in Mare, sulla base del livello delle qualifiche
 acquisite;
- Assistente Bagnanti in piscina: persona addetta al servizio di salvataggio e primo soccorso abilitata in piscina. L'abilitazione all'esercizio della professione di AB in piscina consente di esercitare la professione di AB nelle piscine;
- Assistente Bagnanti in acque interne e piscina: persona addetta al servizio di salvataggio e primo soccorso abilitata in acque interne ed in piscina. L'abilitazione all'esercizio della professione di

AB in acque interne e piscina consente di esercitare la professione di AB in acque interne e nelle piscine;

 Assistente Bagnanti Marittimo: persona addetta al servizio di salvataggio e primo soccorso abilitata in mare. L'abilitazione all'esercizio della professione di AB marittimo consente di esercitare la professione di AB in mare, in acque interne e nelle piscine;

Agli Assistenti bagnanti che acquisiscono il brevetto piscina, acque interne e marittimo è attribuito il titolo di Operatore di Protezione Civile di Primo Livello.

Per l'acquisizione dei titoli di Operatore di Protezione Civile di Secondo e Terzo livello si rinvia alla normativa della Sezione Salvamento per la Protezione civile.

GLI ATTESTATI DI ABILITÀ SONO:

- Sportivo di 1°, 2° e 3° grado;
- Alta Specializzazione Soccorritore Fluviale e Alluvionale;
- Conduttore Soccorritore con moto d'acqua;
- Istruttore di Soccorso con Moto d'acqua;
- Unità Cinofila di Salvamento;
- Istruttore di Unità Cinofila di Salvamento;
- Abilitazione SUP Rescue e Paddle Board per AB IP/MIP;
- Istruttore SUP Rescue;
- Conduttore Bob Rescue;
- Istruttore Bob Rescue;
- Istruttore di voga per il soccorso.

GLI ATTESTATI DI ABILITÀ IN CONVENZIONE CON I CORPI MILITARI DELLO STATO SONO :

 Brevetto di Abilità nel Nuoto per Salvamento di 3° Grado riservato ai militari delle Capitanerie di Porto.

Gli Assistenti Bagnanti della Sezione Salvamento appartengono, come stabilito dall'art. 5, comma 2) dello Statuto Federale, ai ruoli tecnici ed entrano a far parte della Sezione all'atto del rilascio della rispettiva qualifica e vi permangono per tutto il periodo di validità del relativo tesseramento.

I programmi dei corsi e le materie di esame sono preventivamente comunicati ai corsisti e sono omogenei per tutto il territorio nazionale.

QUALIFICHE DI PROTEZIONE CIVILE :

Operatore di Protezione Civile di Primo Livello;

- Operatore di Protezione Civile di Secondo Livello;
- Operatore di Protezione Civile di Terzo Livello;
- Responsabile dei Nuclei di Protezione civile;
- Formatore di Protezione Civile.

ART. 18 - ALBI

Presso la Federazione sono istituiti, in forma elettronica e pubblica, i seguenti ALBI:

- Assistenti Bagnanti;
- Attestati di Abilità;
- Operatori di Protezione Civile.
- In Protezione Civile viene utilizzato il Registro

Gli Uffici della Sezione provvedono all'iscrizione degli aventi diritto, previa verifica del possesso della relativa qualifica e del tesseramento federale in corso di validità.

ART. 19 - HALL OF FAME

E' istituita presso la Sezione Salvamento la "ITALIA LIFESAVING HALL OF FAME" allo scopo di premiare gli atleti per l'attività svolta nell'ambito del salvamento agonistico.

Il Consiglio federale emana apposito regolamento della Hall of Fame per regolamentare la gestione del relativo elenco.

ART. 20 - INCOMPATIBILITÀ DELLE CARICHE

Tutte le cariche e funzioni indicate nel presente Regolamento sono incompatibili:

- a) con le cariche elettive nazionali della FIN;
- b) con la carica di Presidente di Comitato Regionale e Provinciale FIN;
- c) con il rapporto di lavoro subordinato per la FIN;
- d) con incarichi di qualsiasi natura ricoperti presso altre organizzazioni nazionali operanti nel settore della formazione degli Assistenti bagnanti.

Le suddette incompatibilità, ad eccezione di quella indicata sotto la lettera d), non si applicano nei confronti dei componenti della Commissione Didattica e della Commissione Medico Scientifica BLS-D.

ART. 21 - OBBLIGHI FEDERALI – VINCOLO DI GIUSTIZIA – GIUSTIZIA FEDERALE

Tutti i soggetti qualificati della Sezione Salvamento hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, i Regolamenti federali e le disposizioni dei competenti organi della FIN e sono tenuti ad adire gli Organi di Giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'art.2 del Decreto Legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito dalla Legge 17 ottobre 2003, n. 280.

L'inosservanza dei predetti obblighi costituisce illecito disciplinare passibile di procedimento dinanzi agli Organi di Giustizia federale, con le modalità previste dal Codice di Giustizia della FIN.

Nel caso di violazioni di particolare gravità, fermo restando l'azione in sede disciplinare endofederale, la FIN può assumere, a propria tutela, tutte le iniziative ritenute necessarie dinanzi alla giurisdizione ordinaria.

ART. 22 - NORME DI ATTUAZIONE

Il Consiglio Federale emana, annualmente, la Circolare Normativa che regola l'attività di organizzazione dell'attività didattica.

Il Segretario Generale può emanare, d'intesa con la Sezione Salvamento, disposizioni attuative delle norme contenute nel presente Regolamento e nella Circolare annuale normativa.

Gli atti di rappresentanza esterna di carattere politico istituzionale sono sottoscritti dal Presidente federale; gli atti, anche di rilevanza esterna, di natura organizzativa e operativa sono sottoscritti dal Segretario Generale o da suo delegato.

ART. 23 - ENTRATA IN VIGORE E NORMA TRASNITORIA

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Federale, entra in vigore dal giorno successivo dalla data di pubblicazione sul sito ufficiale della Federazione Italiana.